

(N. 2604)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2810)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 OTTOBRE 1952

Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano richiamati alle armi nell'Esercito, sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporate come semplici soldati.

Art. 2.

L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.